



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

LUOGO E DATA

MAPUTO

02/05/2025



QUESTO DOCUMENTO HA COME OBIETTIVO DESCRIVERE I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO GUIDARE IL RAPPORTO E LA CONDOTTA ISTITUZIONALE DEI DIPENDENTI E DEI VOLONTARI CON I LORO COETANEI, SUBORDINATI E PARTNER COMMERCIALI, AL FINE DI MANTENERE UNA POSIZIONE DI TRASPARENZA E DI ETICA NELLE RELAZIONI PERSONALI E COMMERCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE.

PROGRAMMA DI ETICA E INTEGRITÀ

Il Codice Etico (di seguito denominato “Codice”) di AGAPE Mozambico (di seguito denominata “Associazione”) è un accordo istituzionale volontario, volto a regolamentare, sotto il profilo etico, i comportamenti tenuti dall’Associazione per mezzo del proprio personale (dipendenti, volontari e collaboratori mozambicani ed esteri) ed i rapporti intercorrenti tra l’Associazione e gli interlocutori esterni (donatori, sostenitori e beneficiari) per tutti gli interventi che consentono all’Associazione stessa di raggiungere propri obiettivi. Il presente Codice stabilisce, pertanto, i valori, i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che tutte le persone che agiscono in nome e per conto di AGAPE Mozambico (di seguito denominata “Associazione”) devono osservare e promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione dell’ente.

SEZIONE 1

ART. 1 - VALORI ISPIRATORI E RESPONSABILITÀ ETICA

L'Associazione:

- promuove lo sviluppo sociale delle persone, soprattutto nei paesi in cui si concentrano maggiormente situazioni non rispettose della dignità umana, favorendo la formazione ed il progresso morale e culturale degli individui e aiutando in particolare bambini e giovani bisognosi a sopravvivere e migliorare le loro condizioni di vita, nel proprio contesto sociale;
- realizza, come risposta concreta all'ingiustizia, alla miseria, ed alla violenza, interventi di solidarietà che favoriscano l'autosviluppo e la difesa della dignità delle persone, evitando dipendenza ed assistenzialismo;
- contribuisce a risvegliare nei bambini e giovani aiutati, la fiducia nel prossimo e la propria coscienza e dignità, affinché diventino persone che, a loro volta, possano aiutare il loro popolo;
- promuove una corretta informazione sulle condizioni di vita e sulle culture dei popoli dei paesi con cui l'Associazione stessa è entrata in contatto;
- contribuisce a creare e diffondere una cultura di solidarietà.

ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta a promuovere, realizzare, tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell'operato dell'Associazione e la sua immagine e considerazione nei confronti di tutti i soggetti con cui l'Associazione entra in contatto nell'esercizio delle proprie attività, in particolare regola i comportamenti nei confronti dei beneficiari e in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano a qualsiasi titolo rapporti di lavoro, collaborazioni, volontariato od operano nell'interesse dell'Associazione anche all'estero.

I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai seguenti principi fondamentali: legalità, centralità della persona, uguaglianza, dignità, onestà, professionalità, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, trasparenza, riservatezza, indipendenza, qualità dei risultati, coerenza, integrità, reciproco rispetto. Tutti coloro che a vario titolo collaborano con l'Associazione dovranno attenersi a tali principi.

ART. 3 – PRINCIPI FONDAMENTALI ATTI A VIETARE E PREVENIRE MOLESTIE E ABUSI SESSUALI

Tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l'Associazione sono tenuti a rispettare il presente Codice, in particolare per coloro che svolgono servizi all'estero sono tenuti a:

- rispettare anche le leggi e gli usi locali;
- rispettare l'integrità della salute fisica e morale nell'ambiente di lavoro e nella realizzazione di interventi di cooperazione internazionale;
- non avere condotte a sfondo sessuale lesive della dignità e della salute delle persone che possano portare conseguenze deleterie, traumatiche e persistenti.

Tali condotte laddove poste in essere da parte degli operatori del settore degli aiuti internazionali vanno a minare l'integrità, l'efficacia e la credibilità di tutta la comunità della cooperazione internazionale.

Le relazioni sessuali tra i soggetti dell'associazione coinvolti in attività di cooperazione internazionale e beneficiari diretti sono sconsigliate quando ledono la credibilità e l'integrità del lavoro in favore dei Paesi Partner. Sono vietate le attività sessuali con beneficiari – diretti o indiretti – minorenni. È altresì fatto divieto di scambiare lavoro, beni o servizi verso atti sessuali, compresi favori sessuali o altre forme di sfruttamento, ivi inclusa la fornitura di aiuti e ogni altra forma di assistenza destinate ai beneficiari, diretti o indiretti.

Il Codice ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi volte ad assicurare un ambiente di lavoro in cui le relazioni interpersonali siano improntate a correttezza, dignità e rispetto reciproci. I comportamenti a sfondo sessuale contrari ai principi del presente Codice ledono l'inviolabilità e l'integrità fisica e morale della persona e compromettono la prestazione lavorativa di chi le subisce.

Tutti i soggetti tenuti all'applicazione del presente Codice sono tenuti a collaborare per assicurare un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e garantita l'osservanza dei principi del Codice stesso.

L'Associazione s'impegna ad attuare misure diversificate, tempestive ed imparziali per prevenire contrastare ogni condotta contraria ai principi del presente Codice, anche attraverso il ricorso agli opportuni strumenti disciplinari offerti dalla normativa vigente e segnalando tali comportamenti alle autorità competenti, secondo un approccio incentrato sulle esigenze della vittima di molestie, abusi o sfruttamento sessuali, e basato sul rispetto dei diritti umani, così come sui principi di riservatezza, sicurezza e non discriminazione e ponendo altresì una particolare attenzione alle specifiche esigenze di coloro che appartengano ai gruppi vulnerabili.

Chi è esposto ai suddetti comportamenti ha diritto all'inibizione, ovvero alla cessazione della condotta contraria ai principi del presente Codice, anche avvalendosi di procedure tempestive ed imparziali di cui l'associazione cura ed assicura l'adempimento.

Chi segnala o denuncia trasgressioni dei principi del presente Codice ha diritto alla riservatezza e alla tutela nei confronti di ritorsioni o intimidazioni.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, ONESTÀ, PROFESSIONALITÀ, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ

L'Associazione e tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Codice operano in osservanza delle leggi e regolamenti vigenti, mozambicani, esteri e/o internazionali. In particolare l'Associazione si attiene alle norme giuridiche e legislative in vigore nei paesi in cui opera integrate con le comuni norme etiche affermate:

- nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;
- nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi sociali e legali per la tutela e il benessere dei bambini.

ART. 5 - INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale dell'Associazione, i volontari e tutti coloro che operano, anche all'estero, nell'interesse dell'Associazione si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire all'Associazione contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l'indipendenza del personale e dei volontari.

L'Associazione nell'ambito delle proprie attività (es. i progetti di cooperazione internazionale, le adozioni a distanza, attività filantropiche sul territorio nazionale, ecc.) non potrà subire o ricevere condizionamenti esterni di nessun tipo da finanziatori, benefattori.

ART. 6 - UTILIZZO DEI FONDI

L'Associazione persegue un'efficace, efficiente e prudente uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito, garantisce che le risorse finanziarie di solidarietà e/o provenienti da finanziamenti pubblici, privati nazionali o internazionali saranno utilizzati secondo il criterio della buona gestione per i fini conformi a quelli statutariamente indicati.

La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata a specifici progetti dell'Associazione o alla gestione della stessa. I risultati dell'attività posta in essere attraverso l'utilizzo delle risorse raccolte dall'Associazione devono essere resi noti alla collettività, con le forme ritenute più idonee allo scopo in particolare sito internet e newsletter.

In caso di progetti cofinanziati da altri partner si impegna a darne evidenza pubblica se richiesto dal partner.

ART. 7 - RISERVATEZZA

L'Associazione garantisce, in ogni ambito della propria attività, il rispetto delle norme in materia di riservatezza. È fatto, pertanto, divieto di utilizzare informazioni riservate, di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, per scopi non connessi alle funzioni di ufficio o servizio e/o per trarne vantaggio personale.

ART. 8 - CONFLITTI DI INTERESSE

Tutto il personale dell'Associazione deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali nell'interesse dell'Associazione. A tal proposito, il personale e i volontari non utilizzano la propria posizione e le informazioni acquisite nella propria attività, in maniera tale da creare conflitto, tra i propri interessi personali e gli interessi dell'Associazione.

I soci che nel corso della loro attività dovessero incontrare una situazione che li pone in conflitto di interessi sono tenuti a dichiararli e ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni in merito.

I soci e i volontari dell'Associazione si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di propri parenti o conviventi che siano dipendenti dell'Associazione.

Soci e volontari, inoltre, si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni che vedano coinvolte, associazioni, aziende, società con cui dovessero avere un coinvolgimento o un interesse sia diretto che indiretto. Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli dell'Associazione e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'Associazione.

ART. 9 - DESTINATARI

Il presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in servizio nell'Associazione, ovvero da ogni soggetto che svolge attività in nome e per conto dell'Associazione, ovunque operi, sia in Mozambico che all'estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Associazione, ai collaboratori, professionisti, consulenti esterni e volontari che agiscono nell'interesse dell'Associazione.

SEZIONE 2

ART. 10 - GESTIONE DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI

L'Associazione svolge le proprie attività in osservanza con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, evitando qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito ed in assenza di discriminazioni. Pertanto, crea un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni e assicura la tutela della privacy del personale ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.

L'Associazione informa tutti i suoi volontari e dipendenti su tutte le procedure necessarie per svolgere in sicurezza le missioni all'estero, dà informazioni sui rischi sanitari, sulle vaccinazioni da effettuare prima della partenza, sulle procedure da seguire per la tutela della salute.

L'Associazione non espone mai i propri volontari e dipendenti a situazioni critiche durante le missioni all'estero, in caso di situazioni politicamente instabili e compromesse interrompe gli invii dei volontari e sospende le missioni già in corso organizzando rientri anticipati.

L'Associazione provvede ad assicurare volontari e dipendenti che svolgono missioni all'estero.

ART. 11 - MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Associazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie intese come: ingiustificata interferenza nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di lavoratori; ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale.

L'Associazione, inoltre, non ammette il compimento di molestie sessuali in qualsiasi forma esse siano realizzate.

ART. 12 - AMBIENTE DI LAVORO

L'Associazione persegue un'efficace, efficiente e prudente uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito, garantisce che le risorse finanziarie di solidarietà e/o provenienti da finanziamenti pubblici, privati nazionali o internazionali saranno utilizzati secondo il criterio della buona gestione per i fini conformi a quelli statutariamente indicati. L'Associazione richiede che ciascun dipendente e/o collaboratore contribuisca

personalmente a creare un ambiente di lavoro dove vi sia rispetto della sensibilità e della dignità degli altri.

È vietato prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi, o consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

ART. 13 – UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Ciascun dipendente o volontario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni, materiali e immateriali (quali, a titolo esemplificativo, strumenti hardware, licenze software, posta elettronica, apparecchiature telefoniche, autoveicoli, macchinari, apparecchiature e strumenti, ecc.) affidategli per espletare l'attività lavorativa nell'ambito dell'Associazione e deve adoperarsi affinché questi siano utilizzati con scrupolo e parsimonia e per giusti fini.

Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite dall'Associazione.

ART. 14 – REGALI E FAVORI

L'Associazione vieta al proprio personale di ricevere qualsiasi forma di regalo/beneficio, che ecceda le normali pratiche di cortesia e che sia finalizzata ad ottenere trattamenti di favore di qualunque tipo.

I collaboratori non chiedono, per sé o per altri, né accettano, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alla mansione svolta dal collaboratore stesso.

I collaboratori non chiedono, per sé o per altri, né accettano, regali o altre utilità da un subordinato, e non offrono regali o altre utilità ad un sovraordinato o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

ART. 15 – TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ, BILANCI E COMUNICAZIONI

Ogni operazione e transazione effettuata per l'Associazione deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione.

I bilanci, le situazioni economiche e patrimoniali, le relazioni e le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, comunque denominate, anche ove non previste dalla legge, devono essere redatti, in osservanza delle norme e ai principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la realtà economica dell'Associazione.

ART. 16 - RISERVATEZZA E PRIVACY

La riservatezza delle informazioni è un bene che l'Associazione tutela anche attraverso il proprio personale, pertanto ogni informazione ottenuta dal personale in relazione alla propria attività è di proprietà dell'Associazione.

I dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore. Il personale che viene a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio deve usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'Associazione.

ART. 17 - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'Associazione vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È fatto, altresì, divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

ART. 18 - SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

L'Associazione avrà la facoltà di ricevere sponsorizzazioni esclusivamente per eventi di raccolta fondi o per rimborsi spese istituzionali che abbiano un elevato valore sociale, culturale, oppure benefico, il tutto sempre in conformità con le finalità istituzionali dell'Associazione e nel pieno rispetto della propria autonomia, nessuno sponsor potrà mai interferire e imporre una propria politica aziendale all'Associazione.

L'Associazione può ricevere donazioni nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale prevista per le onlus.

L'Associazione si impegna a dare informazioni chiare ed esaustive ai donatori, singoli o aziende sulle modalità di utilizzo della loro donazione, segnalando chiaramente i beneficiari e i risultati conseguiti grazie al loro supporto.

L'Associazione metterà a disposizione dei donatori i propri rendiconti finanziari (bilancio, nota integrativa e bilancio sociale) perché possano, se richiesto, visionarli e verificare l'utilizzo della loro donazione.

In relazione ai progetti di Sostegno a Distanza si impegna a dare informazioni chiare ed esaustive sulla situazione dei bambini sostenuti con periodicità annuale e mettere in evidenza sia sul bilancio economico che sulla relazione sociale l'andamento dei Sostegni a Distanza.

ART. 19 - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MOZAMBICANE ED ESTERE

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Pubbliche Autorità e Pubbliche Istituzioni (di seguito P.A.) sia mozambicane che estere, l'Associazione si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile. La gestione dei rapporti con la P.A. (ivi compresa le Autorità giudiziarie anche estere, Ambasciate, Consolati, ecc.) viene svolta nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione fa divieto al proprio personale (dipendente, collaboratori, volontari), sia direttamente, sia indirettamente o per il tramite di persona interposta, di promettere o corrispondere denaro o altre utilità, sotto qualsiasi forma (i.e. beni, omaggi, viaggi, prestazioni di servizio o favori) che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari, dipendenti o esponenti della Pubblica Amministrazione, anche estera, o di Organismi pubblici comunitari o internazionali, o a persone a loro collegate, inclusi parenti e conviventi, per indurre il compimento di atti nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, incluse concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

ART. 20 - RAPPORTI CON FINANZIATORI E DONATORI

L'Associazione riceve finanziamenti per la realizzazione di progetti e iniziative benefiche, attraverso donazioni di privati, campagne di raccolta fondi, eventi, partecipazione a specifici bandi, anche pubblici, sempre nel rispetto della propria autonomia, decisionale e organizzativa. Non verrà accettata nessuna forma di donazione che comprometta l'autonomia dell'Associazione. L'Associazione non si avvale di donatori di cui sia a conoscenza di comprovati comportamenti illegali e la cui condotta non sia considerata eticamente corretta.

L'Associazione s'impegna a rendicontare in modo completo e trasparente tutte le attività svolte e i relativi costi sostenuti, evidenziando la coerenza tra i risultati ottenuti e i risultati dichiarati ai donatori, ad informarli di eventuali agevolazioni fiscali derivanti delle loro donazioni. Inoltre pubblicizza verso i suoi donatori il rendiconto annuale, tramite newsletter e sito.

ART. 21 - RAPPORTI CON FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi, collaboratori, consulenti e professionisti, anche esteri, il personale dell'Associazione deve:

- selezionare i fornitori sulla base dei criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del bene o servizio;

- effettuare una verifica sull'affidabilità del fornitore/consulente, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
- osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge mozambicane o estere;
- mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali e buoni rapporti professionali.
- Inoltre, nel caso in cui consiglieri, soci e dipendenti venissero a conoscenza di comprovata cattiva condotta in termini di legalità e correttezza da parte dei fornitori, l'Associazione interromperà qualunque tipo di rapporto commerciale. A chiunque consigliere, socio o dipendente venisse proposto un tornaconto personale da parte di un fornitore per favorirne la scelta, deve darne comunicazione alla Direzione e provvedere a sospendere qualsiasi tipo di rapporto commerciale.

L'Associazione inoltre manterrà i rapporti commerciali con i fornitori sulla base da quanto stabilito nel proprio regolamento economico.

ART. 22 - RAPPORTI CON I PARTNER (FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI, ONG, ECC.)

I rapporti con i partner nazionali e esteri sono improntati a lealtà, correttezza e spirito di collaborazione. Qualora la cooperazione dovesse rivelarsi inefficace o nel corso dell'azione congiunta dovessero emergere nel modo di operare dei partner contrasti insanabili con i principi del Codice e con i valori accolti dell'Associazione, quest'ultima s'impegna a cessare il rapporto di collaborazione.

I partner locali sono selezionati sulla base della loro reputazione e conoscenza dei territori in cui operano.

I partner locali vengono coinvolti nella definizione dei progetti a partire dall'analisi dei bisogni, in tutta la realizzazione fino alla valutazione e rendicontazione dei progetti, nel rispetto della loro identità e cultura.

È fatto divieto a soci, volontari e collaboratori di prendere iniziative personali senza preventiva autorizzazione della Direzione per tutti gli aspetti istituzionali che impegnano l'Associazione.

ART. 23 - RAPPORTI CON ORGANI DI STAMPA E MASS MEDIA

L'associazione si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso il proprio Presidente o altri soggetti portavoce a ciò espressamente delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità, e trasparenza.

ART. 24 - CONTROLLI

L'Associazione assicura un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire:

un adeguato livello di segregazione delle responsabilità;

l'evidenza dei processi per la cui finalizzazione si richiede il supporto congiunto di diversi soggetti;

tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;

ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;

tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, ordinata e completa.

Tutto il personale deve assicurare la massima collaborazione, la completezza e trasparenza nell'esercizio dei compiti affidati, nonché l'accuratezza dei dati e di elaborazioni.

SEZIONE 3

ART. 25 - OBBLIGATORietà, CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CODICE

Le regole del presente Codice non costituiscono un obbligo ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Associazione, e non esimono dall'osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente.

Il personale dell'Associazione, inclusi i volontari, prendono visione ed accettano il presente Codice, esprimendo l'impegno al rispetto delle regole e divieti ivi contenuti ed a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla sua salvaguardia.

Tutto il personale, a vario titolo collegato all'Associazione, volontari, soci e partner, sia in Mozambico che all'estero viene messo a conoscenza del presente Codice. Ai fini della conoscibilità, il presente Codice è, inoltre, disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Associazione.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE, COORDINAMENTO, EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

Il presente Codice, nella sua seconda revisione è stato adottato, con delibera della Direzione, in data 2 maggio 2025 con efficacia immediata. Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice deve essere approvata dall'assemblea stessa.